

Tribunale di Teramo
Ufficio procedure concorsuali

Debitore: **sig. Di Tommaso Marco**

Gestori della crisi, nominato da OCC Commercialisti di Teramo: **Dott. Marco Fava**

Advisor: **Avv. Berardo Di Ferdinando** Advisor: **Avv. Antonio Paoluzzi**

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

ex art. 67 e segg. Legge n. 155 e succ. mod.ni ed int.ni
(Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, d'ora innanzi "CCII")

- per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi -

Il sottoscritto **Di Tommaso Marco** (cod. fisc. DTMMRC70E16L103W) nato in Teramo (TE) il 16/05/1970, residente in Teramo (TE) alla C.da Travazzano snc, assistito nella redazione della presente domanda dagli Avv.ti Berardo Di Ferdinando (cod. fisc. DFRBRD71C28H769X) e Antonio Paoluzzi (cod. fisc. PLZNTN74M08A515G) del Foro di Teramo, in forza di procura posta in calce e su foglio separato da farsi parte integrante e sostanziale del presente atto (**doc. 01**), presso il cui studio in Teramo alla Via della Banca n. 14, è elettivamente domiciliato, recapiti per le comunicazioni: tel. 0861/1868279, fax n. 0861/1850371, e-mail info@studiolegalediferdinando.it, P.E.C. diferdinando@pec.studiolegalediferdinando.it, email antonio.paoluzzi@virgilio.it P.E.C. paoluzzi.antonio@pec-avvocatiteramo.it.

PREMESSO CHE

- con istanza del 07/03/2024, in atti, l'esponente lamentava di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'articolo 2 comma 1 lettera c) CCII; (**doc. 02**);
- chiedeva, pertanto, all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Commercialisti di Teramo, la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli Organi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento;
- l'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Commercialisti di Teramo, con provvedimento del 17/06/2023, nominava quale Gestore della crisi il Dott. Marco Fava, il quale accettava l'incarico conferitogli (**doc. 03 e 03 bis**);
- Il debitore provvedeva quindi al versamento del fondo spese, come richiesto nella comunicazione compensi (**docc. 04 e 05**);

- il debitore istante non ha fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di composizione della crisi di cui al CCII;
- successivamente alla nomina del suddetto professionista, sono stati effettuati una serie di incontri, dai quali è emerso, sulla base della documentazione fornita, il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, art. 2 comma 1 lettera b) CCII che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite **(doc. 06)**;
- in seguito ai suddetti incontri, pertanto è emersa la necessità per il ricorrente di procedere al deposito della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* art. 67 L. 155/2017 e ss.mm.ii. CCII;
- successivamente l'O.C.C. assumeva informazioni, sulla scorta dell'art. 68 comma 4, L. 155/2017, presso le competenti banche dati fiscali, previdenziali e anagrafe tributaria dei rapporti finanziari presso l'Agenzia delle Entrate **(doc. 07)**; assumeva inoltre, informazioni con certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti **(doc. 08 e 09)**, il tutto nel rispetto delle norme in materia di tutela della *privacy*, ciò anche ai fini della futura eventuale circolazione ai creditori ai fini della precisazione del credito;

Tutto ciò premesso, il **sig. Di Tommaso Marco**, come sopra rappresentato ed assistito,

D E P O S I T A

a norma della L. 155/2017 e ss.mm.ii, la seguente proposta di composizione della crisi, nella forma del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* art. 67 CCII, con l'impegno di integrarne i punti che, a giudizio dell'Ill.mo G.D., meritino un eventuale chiarimento, nonché di depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

Sommario

Sommario	2
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	3
SULLA QUALIFICA DI CONSUMATORE DEL RICORRENTE.....	4
CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI	5
VERIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO CON COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE.	6
Analisi del merito creditizio	8
ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ATTI IN FRODE, ED ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE AL DEPOSITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.....	12
ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	13

ATTIVO IMMOBILIARE DI TOMMASO MARCO	13
1) Fabbricati.....	13
Valutazione di stima sugli immobili.....	13
2) Terreni agricoli	15
ATTIVO MOBILIARE.....	16
ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE DEL PROPONENTE	17
REDDITO MEDIO MENSILE Netto DI TOMMASO MARCO.....	17
RIEPILOGO ATTIVO PATRIMONIALE DEL RICORRENTE	18
ATTIVO	18
ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA	18
CREDITORI PREDEDUCIBILI	18
CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI: NESSUNO	19
CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI	19
CREDITORI CHIROGRAFARI:	19
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA	20
Composizione del nucleo familiare.	20
Spese per il sostentamento familiare	21
PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.....	23
RIEPILOGO ATTIVO PATRIMONIALE DEL PROPONENTE	23
ATTIVO	23
SCHEMA DELLE PERCENTUALI PROPOSTE	24
Elenco creditori e classi omogenee di appartenenza.....	24
CREDITORI IN PREDEDUZIONE.....	24
CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI: Nessuno.....	24
CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI	24
CREDITORI CHIROGRAFARI	24
CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.....	25
CONCLUSIONI	30
Indice della documentazione allegata.....	30

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono necessari i seguenti presupposti, sussistenti nel caso di specie.

Infatti il richiedente:

1) può essere qualificato “consumatore” a norma dell’art. 2 comma 1 *lett. e*) CCII, poiché si intende per consumatore: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;

2) sussiste la giurisdizione italiana *ex art.* 26 CCII e la competenza dell’adito Tribunale *ex artt.* 27 e 28 CCII, avendo il debitore, da oltre un anno, il centro degli interessi principali nel Comune di Teramo (TE) circondario dell’adito Ufficio Giudiziario, da intendersi, *ex art.* 2, co. 1, *lett. m*), CCII, quale “il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”, coincidente con la sede effettiva dell’attività abituale d’impresa e con la residenza;

- a) si trova in uno stato di sovraindebitamento ossia “lo stato di crisi o di insolvenza”, *ex art.* 2 comma 1 *lett. c*);
- b) non è soggetto né assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, atteso che, l’impresa individuale di Di Tommaso Marco (C.F.: DTMMRC70E16L103W) (P. IVA n. 01545750679) è stata cancellata dal RRII il 21 agosto 2006 (**doc. 10**). Non risulta in capo al medesimo, alcun debito derivante dall’attività professionale, come da dichiarazione sostitutiva allegata (**doc. 11**) e ricognizioni debitorie indicate nel passivo della presente procedura. Inoltre, il ricorrente non risulta avere ulteriori partecipazioni o cariche come da allegate visure della C.C.I.A.A. (**doc. 12**);
- c) non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti;
- d) non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- e) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come meglio precisato *infra*;
- f) antecedentemente al deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non ha posto in essere eccedenti l’ordinaria amministrazione del patrimonio diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- g) non ha posto in essere atti in frode ai creditori nel quinquennio antecedente al deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- h) ha fornito la documentazione che consente di ricostruire in modo completo, veritiero e trasparente la sua situazione economica e patrimoniale;
- i) non risultano pregiudizievoli a carico dello stesso, come evidenziato dalla visura CCIAA protesti negativa allegata (**doc. 13**).

SULLA QUALIFICA DI CONSUMATORE DEL RICORRENTE

Al fine di suffragare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal CCII e successive modifiche quale consumatore, si precisa che il proponente ne rispetta appieno la qualifica. Pertanto, si ritiene

opportuno precisare che il sig. Di Tommaso Marco ha contratto esclusivamente debiti di natura personale e che tutte le obbligazioni sono riconducibili a scopi estranei alle attività imprenditoriali. L'estraneità dei debiti alle attività imprenditoriali è stata accertata mediante l'analisi della documentazione a corredo del piano ed esame delle precisazioni dei crediti pervenute dai creditori. Alla luce di quanto appena esposto l'art. 67 CCII prevede che il debitore sovraindebitato, qualora rivesta la qualifica di consumatore, come nel caso *de quo*, possa stipulare un piano di ristrutturazione dei debiti senza dover interpellare il ceto creditorio, a condizione che sia certificato dall'O.C.C., che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma e che abbia i contenuti previsti dalla norma sopra richiamata.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI

Per comprendere le ragioni e le cause che hanno portato il proponente in una situazione di sovraindebitamento, nonché per valutare la diligenza impiegata dallo stesso nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha esposto come appresso le motivazioni della crisi:

“nell'anno 2000 accendo un mutuo ipotecario con l'allora banca Lanciano e Sulmona, dando in garanzia, un immobile di proprietà dei miei futuri suoceri, con un importo di 90.000 milioni di lire a tasso variabile, con la finalità di acquisto arredamento casa. Nell'anno 2001 mi sono sposato. Tra l'anno 2000 e 2009, lavoro in varie ditte, tra le quali, una di esse, invece di pagarmi lo stipendio come accade a seguito di assunzione, mi fa aprire la partita Iva così da potermi versare i compensi a seguito di emissione di fattura (con tasse e contributi a mio carico). La partita Iva l'ho tenuta aperta per circa 2 anni. Dati i bassi emolumenti che percepivo e la nascita di una bambina nel 2005, al fine di sostenere la mia famiglia, non riuscivo più a pagare le tasse e le imposte, per cui iniziavo ad accumulare debiti con l'Agenzia delle Entrate. Nel 2009 mi trovo costretto, a tornare in banca per rinegoziare il mutuo e portarlo da tasso variabile a tasso fisso ed avere anche un po' di liquidità per le spese familiari. Il mutuo mi viene rinegoziato con una rata mensile di euro 291,00. Purtroppo, a fine anno vengo licenziato per crisi aziendale e mi ritrovo senza lavoro per più di un anno e mezzo (doc. 14). In quel periodo chiedo la sospensione del mutuo, che mi viene concessa, e a causa del terremoto, vista la mia posizione nel cratere, la banca mi concede anche una ulteriore sospensione, alla riattivazione del mutuo a causa degli interessi maturati, la rata aumenta, arriva a superare i 300,00 euro. In questi anni con la crescita della mia famiglia e delle loro esigenze, accedo ad alcuni finanziamenti, finalizzati all'acquisto di un'auto e alcuni elettrodomestici. Nell'Anno 2011 precisamente a giugno vengo assunto dalla Metallurgica Abruzzese. Nel 2012 i miei suoceri effettuano la donazione dell'appartamento dove risiediamo a mia moglie. Negli anni dal 2011 al 2019, al fine di chiudere alcune mie posizioni debitorie e per fare lavori di ristrutturazione casa chiedo un finanziamento con Agos di euro 30.000,00 circa, con la firma a garanzia di mia moglie. Con un altro prestito di circa 30.000,00 euro con Compass, chiudo delle carte revolving che nel tempo utilizzavo, affronto alcune spese impreviste di casa e chiudo il mio debito accumulato in due anni di partita Iva con l'Agenzia delle Entrate. Purtroppo le rate cominciano a farsi sentire e sono costretto ad usare maggiormente carte di credito a saldo,

ma soprattutto quelle revolving che man mano mi propongono. In questi anni tento per ben 2 o 3 volte un consolidamento con diverse banche, ma senza successo. In una di queste occasioni mi viene deliberato il mutuo da MPS, dove ho tuttora un conto, ma dopo la perizia dell'immobile che non rientrava nei parametri della banca non mi è stato concesso. Costretto ad avere liquidità, per sostenere le spese di casa e le rate dei finanziamenti in regolare ammortamento, tento con la cessione del quinto, con Findomestic e lo pago per circa 2 anni. Nel 2019 rinegozio il prestito Agos arrivando fino a 50.000,00 euro, con cui chiudo la precedente cessione, e arrivo ad una rata Agos di 737,00 euro. Negli anni 2020-2021: sotto Covid cerco la sospensione sia del mutuo che dei finanziamenti, ottengo per 5 mesi la sospensione di Agos e Compass e di 1 anno il mutuo Lanciano e Sulmona, ormai BPER, con la conseguenza dell'aumento degli interessi sulle rate. Faccio un ultimo tentativo con la mia banca per un consolidamento debiti, ma senza successo. Nel frattempo dato la mia scarsa rimanenza dello stipendio, per far fronte alle esigenze familiari, continuo a fare uso di carte di credito sia a saldo che revolving. Le uso anche per riversare soldi sul conto corrente, per effettuare i pagamenti dei RID e delle finanziarie, e naturalmente per il rientro dei saldi delle stesse. In tutto questo cerco di non essere mai segnalato a sofferenza in CRIF per poter ritentare un consolidamento. Ragionando come una banca torno alla BPER e propongo la chiusura del mio vecchio mutuo con una nuova cessione del quinto, per facilitare un eventuale consolidamento. Mi viene accettato e mi ritrovo di nuovo con una cessione in busta paga di euro 365,00, oltre alla rata Agos di euro 737,00 oltre alla rata Compass di euro 417,00 e euro 120,00 per la rata Carta revolving. A questo punto decido di rivolgermi a un professionista per tentare di nuovo di chiudere le mie posizioni debitorie. Dopo circa 3 mesi ho la possibilità di risolvere con una banca cooperativa, anche se con un tasso medio alto, ma comunque sempre conveniente. Dopo alcune verifiche, il mutuo mi viene rifiutato. Nel maggio 2023, mi ritrovo con rate da pagare, saldi carte di credito sul conto, e spese impreviste in famiglia. Con il mediatore creditizio valuto una delega di pagamento, per far fronte agli scoperti, e dopo qualche mese riesco ad ottenere la delega. Ovviamente una carta di credito con euro 3.000,00 di plafond mi è stata ritirata, mentre in un'altra mi hanno abbassato il plafond ad euro 1.400,00. Negli ultimi mesi ho fatto richiesta ad Agos e Compass un ridimensionamento delle rate che ho ottenuto, per cui la mia situazione attuale è questa”.

VERIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO CON COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE.

Da quanto sopra descritto, è evidente che le cause dell'indebitamento possono essere circoscritte **al mutuo richiesto per la ristrutturazione dell'immobile, all'apertura della partita iva richiesta dal datore di lavoro per poter percepire lo stipendio, alla successiva perdita di lavoro per più di un anno e mezzo, alla nascita della figlia con ampliamento del nucleo familiare e le conseguenti spese per il suo sostentamento**, le quali hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio familiare, con conseguenti difficoltà di adempiere regolarmente le obbligazioni esistenti. Pertanto, è di tutta evidenza come l'indebitamento sia da ascrivere a cause estranee alla condotta del debitore.

Dall'analisi delle cause del sovraindebitamento, può affermarsi che lo stesso non sia stato determinato da:

1) **Colpa grave.**

Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave, la mera sproporzione del debito (il sovraindebitamento) non può essere di per sé sintomo della gravità della colpa ma va posta in relazione alle cause del sovraindebitamento indagando sulle ragioni che hanno condotto a quella sproporzione e non certo limitarsi a constatarla numericamente. Infatti, come emerge dalla ricostruzione di cui sopra, il debitore non ha causato il sovraindebitamento con una particolarmente prava connotazione dell'animo, bensì ha dovuto far fronte alle sfavorevoli contingenze economico finanziarie, agli imprevisti *medio tempore* verificatisi, ed ai crescenti bisogni familiari ed altre necessità della vita. Pertanto, non sussistono elementi riconducibili alla determinazione del sovraindebitamento, neppure in via residuale, alla colpa grave dei debitori.

2) **Malafede.**

Per la valutazione della sussistenza della malafede nella determinazione del sovraindebitamento, occorre verificare se il debitore abbia impiegato la liquidità ottenuta dal finanziatore impiegandola in operazioni di pura sorte (es. distrazione o dissipazione), che si intendono quelle operazioni manifestamente imprudenti, aleatorie o economicamente scriteriate, poste in essere dal debitore sul proprio patrimonio, che ne determinino una notevole riduzione, mettendo a rischio la garanzia generica dei creditori. Nel caso in esame, il ricorrente non ha posto in essere operazioni di tale natura e, pertanto, va escluso che il suo sovraindebitamento sia stato determinato da malafede.

3) **Frode.**

Per atti in frode, si intendono quegli atti volontari, diretti a danneggiare o ad ingannare i creditori, caratterizzati quindi da un dolo c.d. specifico, con esclusione di quegli atti per i quali la frode costituisca solo una caratteristica oggettiva della conseguenza dell'atto, cioè la riduzione della garanzia patrimoniale, che, come tale, non necessariamente può essere stata l'obiettivo del debitore disponente. La nozione di frode, che rileva ai fini del sovraindebitamento, è, dunque, per un verso, più ampia di quella della revocatoria ordinaria e, per altro verso, più ristretta, perché, appunto, richiede la presenza dell'*animus nocendi*. In altre parole, l'atto revocabile posto in essere dal debitore, nel quinquennio anteriore al deposito dell'istanza di nomina del gestore della crisi, non preclude, di per sé, l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, se non è accompagnato anche dall'*animus nocendi*, che, a sua volta, rende rilevante e preclusiva la frode di atti che possono anche non essere revocabili.

Nel caso in esame, come può evincersi dall'esame della documentazione economico-patrimoniale e finanziaria del quinquennio antecedente al deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (estratti conto, risultanze immobiliari storiche dell'Agenzia del Territorio, visure nominative stori-

che del PRA ed anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari rilasciata al gestore dall'Agenzia delle Entrate), può ritenersi che il debitore non abbia in alcun modo determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ragion per cui si ritiene l'accesso alla presente procedura pienamente ammissibile, anche ai fini della concessione dell'esdebitazione di diritto, *ex art. 69 CCII*.

Analisi del merito creditizio

Appare doveroso sottolineare che, sia nella presente domanda che nella relazione a firma del Gestore Ausiliario del Giudice, si dovrà tenere conto se, all'epoca dei finanziamenti intercorsi tra il sig. Di Tommaso Marco e gli istituti di credito sia stato rispettato o meno il merito creditizio, rilevante al fine di muovere censure nei confronti dei finanziatori.

La valutazione del merito creditizio è demandata dall'art. 68 comma 3 CCII all'organismo di composizione della crisi il quale nella relazione deve evidenziare: *"l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"*. Il primo finanziamento da attenzionare - è stato il mutuo ipotecario rinegoziato nel 2009 erogato da BPER Banca S.p.A, in data 31/05/2009 che prevedeva una rata mensile di euro 291,00 gravante sui sig.ri Di Tommaso Marco e la coniuge [REDACTED] e il nucleo familiare che all'epoca era composto dal debitore, dalla moglie e dalla figlia minore. Applicando la scala di equivalenza indicata dall'art 68 comma 3 l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita era di **euro 998,65**, sicuramente non eroso dal mutuo ipotecario con rateo di euro 291,00, infatti se alle entrate mensili del nucleo familiare, applichiamo l'importo della rata di euro 291,00, il residuo necessario al sostentamento della famiglia era superiore alla soglia necessaria ad un dignitoso tenore di vita. Pertanto non si ravvisa da parte dell'Istituto di credito la violazione del merito creditizio.

Al momento della sottoscrizione del secondo prestito (anno 2019) prestito personale sottoscritto con Agos Ducato Spa, con rata mensile di euro 703,00 (***cf. doc. 31***), la retribuzione del sig. Di Tommaso era già gravata dal mutuo erogato dall'istituto di credito BPER Banca S.p.A, con rata mensile all'epoca pari ad euro 291,00. Pertanto, impiegando la scala di equivalenza indicata dall'art 68 comma 3, e utilizzando il foglio di calcolo del merito creditizio elaborato dall'O.D.C.E.C. di Roma (al seguente indirizzo

https://www.odcec.roma.it/files/2021_files/OCC/Foglio%20di%20calcolo%20per%20verifica%20merito%20creditizio.xlsx). La risultanza è riportata nella tabella che segue:

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.700,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2019
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 496,16
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	3
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,04
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala Elsee (es presenza figli disabili ecc....)	
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.012,16
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizi	€ 291,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	€ 396,84
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	€ 396,84
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	5,18%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	10
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 37.106,25
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 88.578,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

DETTAGLIO del Foglio xls di calcolo sovrastante									
DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE				DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021				Numero componenti	Ulteriori maggiorazioni
Anno	Importo mensile (importo annuo /12 mensilità)	Importo annuo *13 mensilità	Ammontare dell'assegno mensile					Parametro	
2010	445,82	5.349,89	411,53	indicare numero componenti	3	2,04		1	1
2011	452,96	5.435,56	418,12	Contrassegnare con "X" se ci sono figli disabili				2	1,57
2012	464,75	5.577,00	429,00	Contrassegnare con "X" se ci sono 3 figli				3	2,04
2013	479,16	5.749,90	442,30	Contrassegnare con "X" se ci sono 4 figli				4	2,46
2014	484,43	5.813,21	447,17	Contrassegnare con "X" se ci sono 5 figli				5	2,85
2015	485,41	5.824,91	448,07	Contrassegnare con "X" se ci sono figli minorenni	x	0,2		6	3,2
2016	485,41	5.824,91	448,07	Contrassegnare con "X" se ci sono figli < 3 anni				7	3,55
2017	485,41	5.824,91	448,07	COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA		2,24		8	3,9
2018	490,75	5.889,00	453,00					9	4,25
2019	496,16	5.953,87	457,99					10	4,6
2020	498,15	5.977,79	459,83					figli disabili	0,5
2021	498,64	5.983,64	460,28					3 figli	0,2
2022	0,00	0,00						4 figli	0,35
2023	0,00	0,00						5 figli	0,5
2024	0,00	0,00						figli minorenni	0,2
2025	0,00	0,00						figli<3 anni	0,3

Nella detta ipotesi, è evidente che, il finanziamento concesso da Agos Ducato Spa abbia violato il merito creditizio, ex art. 124 bis T.U.B., intaccando il reddito minimo che avrebbe consentito al debitore e alla sua famiglia di avere un dignitoso tenore di vita. Infatti, la somma che la società finanziaria avrebbe potuto erogare è indicata in euro 37.106,25 (a fronte di quella effettivamente erogata di euro 88.578,00), e la rata mensile avrebbe dovuto essere al massimo di euro 396,84 e non di euro 703,00 come effetti-

vamente è stata applicata. È evidente che la società Agos Ducato Spa non abbia svolto correttamente la disamina del merito creditizio del debitore, determinando così un colpevole aggravamento dell'indebitamento del sig. Di Tommaso Marco, erodendo in maniera irreversibile "...l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile". Le conseguenze di tale violazione comportano, che: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

Ad analoghe conclusioni si deve giungere al momento della sottoscrizione del terzo finanziamento (anno 2020) sottoscritto con Compass Spa, con rata mensile di euro 416,00 (**cf. doc. 31**), la retribuzione del sig. Di Tommaso come già detto era gravata dal mutuo ipotecario erogato dall'istituto di credito BPER Banca S.p.A, con rata mensile all'epoca pari ad euro 291,00 e dal finanziamento Agos Ducato Spa con rata mensile di euro 703,00. Anche in questo caso, impiegando la scala di equivalenza indicata dall'art 68 comma 3, e utilizzando il foglio di calcolo del merito creditizio elaborato dall'O.D.C.E.C. di Roma la risultanza è riportata nella tabella che segue:

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.600,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2020
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 498,15
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	3
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,24
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala Elsee (es presenza figli disabili ecc....)	
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.115,85
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz	€ 994,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	-€ 509,85
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 509,85
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	5,18%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	10
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 47.673,30
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 88.578,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

DETTAGLIO del Foglio xls di calcolo sovrastante									
DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE				DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021				Numero componenti	Ulteriori maggiorazioni
Anno	Importo mensile (importo annuo /12 mensilità)	Importo annuo *13 mensilità	Ammontare dell'assegno mensile					Parametro	
2010	445,82	5.349,89	411,53	indicare numero componenti	3	2,04	1	1	
2011	452,96	5.435,56	418,12	Contrassegnare con "X" se ci sono figli disabili			2	1,57	
2012	464,75	5.577,00	429,00	Contrassegnare con "X" se ci sono 3 figli			3	2,04	
2013	479,16	5.749,90	442,30	Contrassegnare con "X" se ci sono 4 figli			4	2,46	
2014	484,43	5.813,21	447,17	Contrassegnare con "X" se ci sono 5 figli			5	2,85	
2015	485,41	5.824,91	448,07	Contrassegnare con "X" se ci sono figli minorenni	x	0,2	6	3,2	
2016	485,41	5.824,91	448,07	Contrassegnare con "X" se ci sono figli < 3 anni			7	3,55	
2017	485,41	5.824,91	448,07				8	3,9	
2018	490,75	5.889,00	453,00	COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA		2,24	9	4,25	
2019	496,16	5.953,87	457,99				10	4,6	
2020	498,15	5.977,79	459,83				figli disabili		0,5
2021	498,64	5.983,64	460,28				3 figli		0,2
2022	0,00	0,00					4 figli		0,35
2023	0,00	0,00					5 figli		0,5
2024	0,00	0,00					figli minorenni		0,2
2025	0,00	0,00					figli<3 anni		0,3

Anche in detta ipotesi, è evidente che, il finanziamento concesso da Compass Spa abbia violato il merito creditizio, *ex art.* 124 bis T.U.B., intaccando il reddito minimo che avrebbe consentito al debitore e alla sua famiglia di avere un dignitoso tenore di vita. Infatti, la società finanziaria non avrebbe potuto erogare nessuna somma. È evidente che la società Compass Spa non abbia svolto correttamente la disamina del merito creditizio del debitore, determinando così un colpevole aggravamento dell'indebitamento del sig. Di Tommaso Marco, erodendo in maniera irreversibile il minimo vitale.

Infine è doveroso sottolineare che, la Società Agos Ducato Spa, ha ulteriormente aggravato la situazione debitoria del Sig. Di Tommaso poiché in data 25/10/2021 (*cf. doc. 31*) contattava il debitore, proponendo l'estinzione anticipata del precedente prestito (sottoscritto in data 03/07/2019 con rata di euro 703,00) ed un nuovo finanziamento generando con tale operazione maggiori costi *recurring*, quali gli interessi e i costi assicurativi ed *"up front"*, quali spese di istruttoria, commissioni per intermediari e altre spese connesse al momento della conclusione del contratto. Anche in detta ipotesi, è evidente che, il finanziamento concesso da Agos Ducato Spa abbia violato il merito creditizio, *ex art.* 124 bis T.U.B., intaccando il reddito minimo che avrebbe consentito al debitore e alla sua famiglia di avere un dignitoso tenore di vita. Infatti, società finanziaria non avrebbe potuto estinguere la precedente cessione ed erogare nessuna somma. È evidente che la società Agos Ducato Spa non abbia svolto correttamente la disamina del merito creditizio del debitore, determinando così un colpevole aggravamento dell'indebitamento del sig. Di Tommaso, erodendo in maniera irreversibile il minimo vitale.

Tali considerazioni valgono anche per i successivi finanziamenti erogati da Bibanca e sempre da Compass Spa (*cf. doc. 31*), finanziamenti concessi, nonostante la segnalazione a sofferenza nelle centrali rischi della posizione del Sig. Di Tommaso. Nel caso di specie può concludersi che l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

Infine, a sostegno dell'assenza di responsabilità in capo al debitore in ordine alle obbligazioni assunte con i richiamati intermediari finanziari, v'è da dire come alcuni Tribunali si siano già espressi sul punto, affermando che “... *pur essendo agevolmente evincibile alla reclamante la situazione di crisi del richiedente il finanziamento, la stessa lo ha egualmente accordato, in tal modo contravvenendo al generale obbligo di valutazione del merito creditizio del richiedente prima della conclusione del contratto, posto a base dei principi di sana e prudente gestione della impresa bancaria*” (**Tribunale collegiale di Teramo, decreto n. 7271/2019 del 24/04/2019 – R.G. n. 1790/2018 - Relatore Dott.ssa Ninetta D'Ignazio doc. 25**). Nello stesso senso, il medesimo relatore, in funzione di Giudice Delegato alle procedure di sovraindebitamento, ha affermato che **le dichiarazioni del debitore non sono**: “...*l'unico strumento a disposizione dell'istituto di credito ai fini del vaglio del merito creditizio*” (**Tribunale di Teramo, decreto cron. 13253/2019 del 02/09/2019 - R.G. 1805/2018 V.G. – Dott.ssa Ninetta D'Ignazio**).

ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ATTI IN FRODE, ED ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE AL DEPOSITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.

Il proponente dichiara che, nel quinquennio antecedente al deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

- **non ha posto in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione del patrimonio**, da intendersi gli atti, commissivi od omissivi, suscettibili di alterare e/o modificare la struttura e la consistenza del patrimonio ovvero di generare un rischio di alterazione dell'integrità dello stesso. Per “amministrazione” si intende l'attività di buon governo del patrimonio, diretta alla conservazione dell'integrità e dell'efficienza produttiva dei beni che lo compongono, avuto riguardo alla loro consistenza economica complessiva. La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. *ex multis* Cass. n. 21614/2004) ha avuto modo di affermare che, al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal legislatore, si considerano tali gli atti che non presentino queste caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Tale orientamento consolidato può riferirsi altresì a soggetti non imprenditori quali: consumatori, professionisti ed enti non commerciali; ciò in ragione del fatto che i criteri individuati riguardano l'oggetto (il patrimonio) e non il “proprietario” di quel patrimonio, ed hanno la finalità di consentire il controllo giudiziale su tali atti.

Nel caso che ci occupa, come può evincersi dall'esame della documentazione economico-patrimoniale e finanziaria del quinquennio antecedente al deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del

consumatore (estratti conto, risultanze immobiliari storiche dell'Agenzia del Territorio, visure nominative storiche del PRA ed anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari rilasciata al gestore dall'Agenzia delle Entrate), il debitore non ha posto in essere alcun atto eccedente l'ordinaria amministrazione del proprio patrimonio.

- non ha compiuto atti in frode ai creditori. L'assenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, di cui al punto che precede, consente di escludere, *in nuce*, il compimento di atti in frode ai creditori.
- non vi sono atti impugnati dai creditori.

ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO IMMOBILIARE DI TOMMASO MARCO

Il sig. Di Tommaso Marco, è titolare in regime di separazione dei beni (**doc. 15**), di diritti reali immobiliari su fabbricati, come emerge dalle allegate visure catastali fabbricati e certificazione storica ipotecaria (**docc. 16 e 17**), e precisamente:

1) Fabbricati

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprietà per 1/4	Rocca Santa Maria (TE) Sez.	45	431	5	Rocca Santa Maria (TE) C.da Fioli piano S1 T 1	cat. A/3	02	4,5 vani	Euro: 199,87
Proprietà per 1/4	Teramo (TE) Sez.	148	100	14	Teramo (TE) Viale Francesco Crispi n. 181 int. 12 piano S1 - 4	cat. A/2	02	6 vani	Euro: 666,23

I beni immobili in parola sono stati oggetto di perizia giurata di parte effettuata dal Geometra Marco Pompei (**doc. 18**).

Valutazione di stima sugli immobili.

VALUTAZIONE DI STIMA:

Il CTP Geometra Marco Pompei, sulla scorta di riferimenti e delle risultanze di matrice estimativa sintetico-comparativa, ha effettuato, per la determinazione del valore del compendio immobiliare le seguenti osservazioni:

1) Immobile destinato a civile abitazione sito nel Comune di Rocca Santa Maria (TE):

“L'unità immobiliare oggetto di perizia, d'anzì specificata, risulta situata nel borgo di Fioli, una frazione del Comune di Rocca Santa Maria, in provincia di Teramo, distante circa 30 Km. dal Comune di Teramo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Allo stato di fatto l'immobile risulta occupato saltuariamente dai comproprietari. L'unità immobiliare risulta facente parte di edificio di maggior consistenza e risulta disposta su tre piani, collegati da sca-

linata interna: al piano seminterrato è situato un locale uso cantina ed un corridoio di collegamento alla scala; al piano terra è situata la cucina ed al primo piano sono disposte due camere ed il bagno. L'immobile risulta scarsamente appetibile sul mercato poiché collocato in un borgo che risulta essere quasi disabitato in inverno, data sia la distanza dal capoluogo di provincia, sia l'assenza dei principali servizi”.

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato Interrogazione: Anno 2023 - Semestre 2

☐ Nel 3° semestre 2023 resta sospesa la rilevazione nelle zone centrali dei centri di Castelli, Nola del Gran Sasso d'Italia e Montorio al Vomano, in cui il mercato immobiliare risulta sensibilmente condizionato dagli effetti degli eventi sismici del 24 agosto e dal 30 ottobre 2016

Provincia: TERAMO

Comune: NOCIA SANTA MARIA

Fascia/zona: Extraurbana/FRAZIONI DI INNARESI, FOLL. TEVERE, ANCONA'S, CECILIA, S. BIADOL, CERPO, ACQUANOLA, ALVELLE E RESTANTE TERRITORIO COMUNALE

Codice di zona: 01

Microzona catastale n. 0

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	340	510	L	1,1	1,6	N
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	220	330	L	0,7	1	N
Autosmesse	NORMALE	180	270	L	0,8	1,2	N
Borghi	NORMALE	240	360	L	1,1	1,5	N
Ville e Villini	NORMALE	530	800	L	1,7	2,2	N

“L'immobile risulta catastalmente conforme, salvo lievi difformità. Prendendo a riferimento i valori OMI disponibili, considerando un valore medio di €/mq. 425,00 moltiplicato per i mq. dell'unità immobiliare oggetto di stima, corrispondenti a 65 mq. circa, si ottiene un valore complessivo di € 27.625,00. Poiché la quota di proprietà del sig. Marco Di Tommaso corrisponde ad 1/4 dell'intero, la somma corrispondente al valore della proprietà dello stesso risulta essere **€ 6.906,25**”.

2) Immobile destinato a civile abitazione sito nel Comune di Teramo, viale F. Crispi n. 181 Comune di Teramo:

“L'unità immobiliare è ricompresa in edificio condominiale di maggior consistenza, in zona periferica densamente abitata con servizi. L'edificio è stato realizzato negli anni 70; l'unità immobiliare specifica, situata al quarto piano dello stabile, risulta in buono stato di conservazione anche in relazione alla ristrutturazione effettuata recentemente. Si compone di ingresso, soggiorno, cucina, n. 1 bagno n. 2 camere da letto una veranda oltre disimpegno e balcone a livello. Completa la proprietà un locale uso fondaco al piano scantinato. L'immobile risulta catastalmente conforme, salvo lievi difformità. Nell'immobile risiede uno dei comproprietari con i famigliari e, pertanto, è opportuno evidenziare che seppur l'immobile risulti appetibile sul mercato data la posizione e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dello stesso, dandosi la presenza di più comproprietari risulterebbe decisamente difficoltosa la vendita di una sola quota di proprietà ovvero la vendita della quota di 1/4 riferita alla proprietà del sig. Di Tommaso”

Provincia: TERAMO
 Comune: TERAMO
 Fascia/zone: Semicentrale/URALE CRISPI, VIA PONTE REGINA, VIA PAMNELLA, VIA ROMA, VIA TEVERE, VIA FIRENZE, VIA PO, LARGO MADONNA DELLE GRAZIE, VIA LONGO
 Codice di zona: C3
 Microzona catastale n. 10
 Tipologia prevalente: Abitazioni civili
 Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	900	1300	L	3,4	5	N
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	620	930	L	2,4	3,5	N
Automesse	NORMALE	430	600	L	2,1	2,9	N
Box	NORMALE	520	730	L	2,5	3,5	N
Posti auto coperti	NORMALE	330	460	L	1,6	2,2	N
Posti auto scoperti	NORMALE	240	340	L	1,1	1,6	L
Ville e Villini	NORMALE	1000	1500	L	3,7	5,5	N

Prendendo a riferimento i valori OMI disponibili, considerando un valore medio di €/mq. 1.100,00 moltiplicato per i mq. dell'unità immobiliare oggetto di stima, corrispondenti complessivamente a mq 88,00 circa, tenuto conto della somma delle superfici convenzionale riferite alle destinazioni d'uso che compongono l'unità immobiliare, si ottiene un valore complessivo di € 96.800,00. Poiché la quota di proprietà del sig. Marco Di Tommaso corrisponde ad 1/4 dell'intero, la somma corrispondente al valore della proprietà dello stesso risulta essere **€ 24.200,00**".

2) Terreni agricoli

L'istante, è titolare di diritti reale su terreni, come emerge dalle allegate visure catastali terreni e nello specifico (doc. 19):

Proprietà	Comune	Foglio	Particella	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito domini-cale	Reddito agrario Altri Dati
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	38	111	BOSCO CEDUO	03	410	Euro: 0,08	Euro: 0,06
Proprieta' per 7/240	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	6	SEMINATIVO	04	6190	Euro: 3,20	Euro: 9,59
Proprieta' per 7/240	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	7	PASCOLO	02	7880	Euro: 1,63	Euro: 0,41
Proprieta' per 7/240	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	16	BOSCO CEDUO	02	3300	Euro: 1,36	Euro: 0,51
Proprieta' per 7/240	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	25	BOSCO CEDUO	03	22540	Euro: 4,66	Euro: 3,49
Proprieta' per 7/240	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	49	PASCOLO	02	4550	Euro: 0,94	Euro: 0,23
Proprieta' per 7/240	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	76	BOSCO CEDUO	02	20580	Euro: 8,50	Euro: 3,19
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	129	SEMINATIVO	05	1040	Euro: 0,27	Euro: 1,02
Proprieta' per 7/240	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	148	BOSCO CEDUO	03	1780	Euro: 0,37	Euro: 0,28
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	170	PASCOLO	02	1670	Euro: 0,34	Euro: 0,09
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	199	SEMINATIVO	04	890	Euro: 0,46	Euro: 1,38
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	219	BOSCO CEDUO	03	3710	Euro: 0,77	Euro: 0,57
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	239	SEMINATIVO	04	1160	Euro: 0,60	Euro: 1,80
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	260	SEMINATIVO	04	680	Euro: 0,35	Euro: 1,05
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	262	SEMINATIVO	04	1680	Euro: 0,87	Euro: 2,60
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	273	SEMINATIVO	03	590	Euro: 0,52	Euro: 1,37
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	291	SEMINATIVO	03	330	Euro: 0,29	Euro: 0,77
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	41	320	SEMINATIVO	03	1020	Euro: 0,90	Euro: 2,37
Proprieta' per 7/240	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	2	BOSCO CEDUO	01	9050	Euro: 4,67	Euro: 2,80
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	15	SEMINATIVO	04	1410	Euro: 0,73	Euro: 2,18

Domanda di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e segg. Legge n. 155 e succ. mod.ni ed int.ni (CCII) - Tribunale di Teramo – Ufficio procedure concorsuali

Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	24	SEMINATIVO	05	1130	Euro: 0,29	Euro: 1,11
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	36	BOSCO CEDUO	02	1180	Euro: 0,49	Euro: 0,18
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	92	SEMINATIVO	03	330	Euro: 0,29	Euro: 0,77
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	96	SEMINATIVO	03	560	Euro: 0,49	Euro: 1,30
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	130	SEMINATIVO	05	1520	Euro: 0,39	Euro: 1,49
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	230	SEMINATIVO	05	850	Euro: 0,22	Euro: 0,83
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	267	BOSCO CEDUO	02	980	Euro: 0,40	Euro: 0,15
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	273	BOSCO CEDUO	02	2310	Euro: 0,95	Euro: 0,36
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	274	BOSCO CEDUO	01	5660	Euro: 2,92	Euro: 1,75
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	44	324	SEMINATIVO	04	960	Euro: 0,50	Euro: 1,49
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	45	56	SEMINATIVO	01	150	Euro: 0,27	Euro: 0,43
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	45	69	SEMINATIVO	01	640	Euro: 1,16	Euro: 1,82
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	45	99	SEMINATIVO	01	810	Euro: 1,46	Euro: 2,30
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	45	139	SEMINATIVO	04	680	Euro: 0,35	Euro: 1,05
Proprieta' per 1/120	ROCCA SANTA MARIA Sez.	45	150	SEMINATIVO	03	570	Euro: 0,50	Euro: 1,32

Il valore, complessivo delle quote dei Terreni su indicati di proprietà del Sig. Di Tommaso Marco è pari ad euro **euro 1.958,08** come risulta dalla perizia allegata (*cf. doc. 18*).

ATTIVO MOBILIARE

Beni mobili e crediti

Conti correnti / depositi bancari o postali.

Il sig. **Di Tommaso Marco** dichiara:

- di essere titolare di rapporto di conto corrente n. [REDACTED] presso BPER Banca, filiale di Teramo, con saldo negativo al 10/03/2026 di euro -0,77 (**doc. 20**);
- di essere titolare di carta Postepay Evolution finale ***[REDACTED] presso Poste Italiane Spa con saldo al 10/03/2025 di euro 504,97 (**doc. 20 bis**);
- dichiara di non essere proprietario di beni mobili di pregio, ad eccezione di quelli di modico valore rientranti fra quelli espressamente indicati dagli artt. 514 e segg. c.p.c.
- fatta eccezione per quanto sopra ed *infra* precisato, dichiara altresì di non essere titolare di altri rapporti bancari o postali, né di ulteriori giacenze attive.

Beni mobili registrati.

Il debitore è altresì proprietario:

- di un veicolo marca Audi, Mod. 8P, targa [REDACTED] immatricolato nell'anno 2008, come risulta da visura nominativa attuale e storica del PRA (**docc. 21 e 22**). Il valore di detto veicolo, è indicativamente di euro 500,00, (*salva diversa valutazione estimativa del nominando perito estimatore e/o da parte del liquidatore*).
- di un veicolo marca Volvo, Mod. 245, targa [REDACTED] immatricolato nell'anno 1992. Il valore di detto veicolo, è indicativamente di euro 0,00, (*salva diversa valutazione estimativa del nominando perito estimatore e/o da parte del liquidatore*).

estimatore e/o da parte del liquidatore).

il debitore, si impegna, al fine di garantire la fattibilità della presente proposta e per l'alternativa liquidatoria, a riversare in favore della presente procedura, il controvalore del veicolo marca Audi, Mod. 8P, targa [REDACTED] con versamento dilazionato sulle rate previste dal presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Salvo quanto sopra, il debitore non dispone, né è titolare, di ulteriori beni mobili registrati.

Altri beni e crediti.

Il sig. **Di Tommaso Marco**:

- è dipendente, *full time* ed a tempo indeterminato presso Metallurgica Abruzzese Spa, con la qualifica di operaio livello C3, il cui stipendio mensile, è pari ad euro 2.000,00 circa, oggi gravato da contratto di cessione del quinto compenso in favore di Bibanca per euro 365,00 mensili (**doc. 23**), nonché, cessione con delega di pagamento in favore di Banca Compass Spa per euro 208,00 mensili (**doc. 24**), come risulta dalle allegate buste paga (**doc. 25**).

ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE DEL PROPONENTE

Reddito lordi dichiarati dal sig. Di Tommaso Marco

Mod. 730 2022 (anno di imposta 2021) (**doc. 26**): euro 31.538,00;

Mod. 730 2023 (anno d'imposta 2022) (**doc. 27**): euro 32.248,00 (lordi);

Mod. 730 2024 (anno d'imposta 2023) (**doc. 28**): euro 34.965,00 (lordi);

Mod. 730 2025 (anno d'imposta 2024) (**doc. 29**): euro 35.727,00 (lordi);

CUD 2026 (anno di imposta 2025) (**doc. 29 bis**): euro 36.640,89 (lordi).

REDDITO MEDIO MENSILE Netto DI TOMMASO MARCO

Anno	2022	2023	2024	2025
Reddito Complessivo	32.248,00	34.965,00	35.727,00	36.640,89
Imposta Netta	6.528,00	7.767,00	7.906,00	7.884,76
Addizionale Regionale	558,00	605,00	618,00	715,59
Addizionale Comunale	335,00	363,00	372,00	381,07
Reddito Annuo Netto	24.827,00	26.230,00	26.831,00	27.659,47

Reddito Mensile Netto Disponibile calcolato su 13 mensilità	1.909,76	2.017,69	2.063,92	2.127,65
--	----------	----------	----------	----------

RIEPILOGO ATTIVO PATRIMONIALE DEL RICORRENTE

ATTIVO	Euro
Proprietà di 1/4 del bene immobile, censito nel NCEU del Comune di Rocca Santa Maria (TE), al foglio 45, p.lla 431, sub 5, Cat A/3, Classe 02	6.906,00
Proprietà di 1/4 del bene immobile, censito nel NCEU del Comune di Teramo (TE), al foglio 148, p.lla 100, sub 14, Cat A/2, Classe 02, vani 6	24.200,00
Quote di Terreni agricoli ubicati nel Comune di Rocca Santa Maria (TE)	1.958,08
Veicolo Audi, Mod. 8P, targa [REDACTED] immatricolato nell'anno 2008	500,00
TOTALE PATRIMONIO	33.564,08

ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Il proponente è titolare di posizioni debitorie di natura bancaria, finanziaria (visura Centrale Rischi Banca d'Italia e CRIF– **docc. 30 e 31**) nonché delle spese per la presente procedura con rango di prededuzione. I debiti dell'istante, salvo errori od omissioni, fanno riferimento alle seguenti voci:

CREDITORI PREDEDUCIBILI

Creditore	Causale	Importo
OCC Commercialisti di Teramo	Quota residua del compenso professionale <i>(detratto già l'acconto versato)</i> pattuito con OCC Commercialisti di Teramo, nella comunicazione compensi del (cfr. doc. 04) <i>(salva eventuale rideterminazione da parte della S.V. ed oltre al compenso del nominando liquidatore)</i>	€ 4.361,45 <i>(comprensivo di oneri ed accessori di legge), oltre al compenso del nominando liquidatore, il tutto salva differente</i>

		<i>rideterminazione da parte dell'On.le Giudice Delegato</i>
	TOTALE	€ 4.361,45 <i>(comprensivo di oneri ed accessori)</i>

CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI: NESSUNO

CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI

Denominazione	Descrizione	(€)
ADE Teramo	cartella di pagamento n. 10820160003949474 e cartella di pagamento n. 10820150001748328 come da certificazione carichi pendenti (doc. 32)	81,48
ADE-R	Tributi varia natura come da estratto posizione debitoria (doc. 33)	4.350,23
Soget	Estratto debitorio allegato (doc. 34)	0,17
Regione Abruzzo	Bolli auto anno 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (doc. 35)	1.813,96
Comune di Teramo	Precisazione del 25/10/2023 in relazione alla TARI dall'anno 2018 all'anno 2023 (doc. 36)	1.851,89
Avv. Berardo Di Ferdinando legale del debitore	Compenso professionale calcolato con i parametri minimi forensi ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 (doc. 37) , ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	1.500,00
Avv. Antonio Paoluzzi legale del debitore	Compenso professionale calcolato con i parametri minimi forensi ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 (doc. 37 bis) , ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	1.318,00
Totale creditori privilegiati non ipotecari		10.915,73

CREDITORI CHIROGRAFARI:

Denominazione	Descrizione	(€)
Comune di Teramo	Violazione CDS come da ingiunzione n. 109- 2025-1092 del 11/04/2025 (cfr. doc. 36)	104,83
Comune di Teramo	Violazione CDS come da precisazione credito (cfr. doc. 36)	173,26

ADE-R	Violazione codice della strada (<i>cf. doc. 33</i>)	2.154,85
Compass Banca Spa	Cessione delega di pagamento residuo al mese di marzo 2026 (<i>cf. doc. 31</i>)	13.728,00
Compass Banca Spa	Prestito personale codice rapporto 000028087553 come da decreto ingiuntivo n. 810/2025 Tribunale di Teramo e atto di precetto (<i>doc. 38 e 38 bis</i>)	27.987,65
Bibanca Spa	Cessione del quinto dello stipendio residuo al mese di marzo 2026 (<i>cf. doc. 31</i>)	24.090,00
Agos Ducato	Prestito personale codice rapporto 01066789854 (<i>cf. doc. 31 e precisazione pervenuta al Gestore</i>)	52.763,40
Agos Ducato	Carta di credito rateale (<i>cf. doc. 31</i>)	4.600,00
Agos Ducato	Carta di credito rateale (<i>cf. doc. 31 e precisazione pervenuta al Gestore</i>)	5.482,00
Cofidis S.P.A.	Affidamento carta revolving (<i>cf. doc. 31</i>)	1.500,00
Totale creditori chirografari		132.583,99

TOTALE COMPLESSIVO DELLE PASSIVITÀ: € 143.499,72, oltre ad € 4.361,45 comprensivi di oneri e accessori per crediti prededucibili;

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Composizione del nucleo familiare.

Il nucleo familiare del proponente, come da certificazione dello stato di famiglia (*doc. 39*), è costituito, oltre che dal medesimo, anche dalla moglie [REDACTED] nata il [REDACTED] a Cortino (TE) (C.F. [REDACTED]) e dalla figlia [REDACTED] nata il [REDACTED] in Avezzano (AQ) ([REDACTED]). L'istante unitamente alla moglie e alla figlia, vive nell'appartamento di proprietà della moglie (*doc. 40*); l'immobile è sito in Valle San Giovanni (TE), C.da Travazzano. I precettori di reddito all'interno del nucleo familiare sono oltre al debitore, la moglie [REDACTED] dipendente con contratto a tempo indeterminato presso Richetti Spa sito in San Nicolò (TE) con stipendio medio mensile di euro 1.800,00 circa come risulta dal Mod. 730 2025 congiunto allegato (*cf. doc. 29*);

Spese per il sostentamento familiare

L'analisi dei flussi finanziari mensili in uscita necessari al proprio sostentamento ed al sostentamento del nucleo familiare, composto da tre persone, sono stimati in **euro 2.876,19 mensili circa** - come può anche evincersi dall'allegata tabella Istat relativa alla regione Abruzzo - e sono così distinti:

Tempo	2023
Indicatore	[SPESA_MEDIA] Spesa media mensile familiare (in euro correnti)
Numero di componenti della famiglia	[N3] 3
Coicop 2018	
[ALL] Totale	3.038,60
[01] Prodotti alimentari e bevande analcoliche	661,43
[NON_FOOD] Non alimentare	2.377,17
[02] Bevande alcoliche e tabacchi	58,31
[03] Abbigliamento e calzature	143,42
[04] Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	909,75
[05] Mobili, articoli e servizi per la casa	120,77
[06] Salute	112,84
[07] Trasporti	467,79
[08] Informazione e comunicazione	88,45
[09] Ricreazione, sport e cultura	109,08
[10] Istruzione	12,73
[11] Servizi di ristorazione e di alloggio	156,27
[12] Servizi assicurativi e finanziari	77,68
[13] Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	120,07

N.B. nel capitolo 4 delle spese relative all'abitazione, è stata detratta in via prudenziale la somma di euro 600,00 relativa ad un eventuale canone di locazione, poiché, il debitore vive unitamente alla propria famiglia nell'immobile di proprietà della moglie [REDACTED] e non

sostiene spese di affitto. È doveroso precisare che la figlia [REDACTED] è studentessa universitaria fuori sede, e che il canone di locazione per l'immobile sito in l'Aquila è di euro 200,00 mensili oltre le spese delle utenze e vitto stimate in euro 300,00 (doc. 41), e che la Sig.ra [REDACTED] sostiene il pagamento di un finanziamento Findomestic con rateo mensile di euro 327,80 (doc. 42).

Pertanto la spesa media mensile si attesta indicativamente in euro 2.876,19 circa. Considerato che all'interno del nucleo familiare risultano essere precettori di reddito il Sig. Di Tommaso e la Sig.ra [REDACTED] (cfr. doc. 29) e che gli stessi compartecipano alle spese familiari, il debitore, indica quale quota necessaria per il fabbisogno familiare euro 1.450,00 circa, il residuo ossia la metà sino alla concorrenza di euro 2.876,19 è messo a disposizione dalla sig.ra [REDACTED]. Pertanto, il debitore, pone a disposizione dei suoi creditori e della presente procedura la somma mensile di euro 550,00 circa.

Quale ulteriore parametro di raffronto, si consideri che l'art. 68, comma III, e 283 comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e seguenti, i quali, al fine di quantificare *"...un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159."* Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM prevede i seguenti moltiplicatori:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie, si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad euro 546,14 per il 2026, sommato alla metà ossia euro 273,12 e moltiplicato per 2,04 (nucleo familiare di 3 componenti), dà la somma di euro 1.671,29, oltre: ad euro 400,00 mensili circa, per la produzione del reddito (200,00 per il Sig. Di Tommaso e 200,00 per la Sig.ra [REDACTED]); al canone di locazione dell'immobile della figlia di euro 200,00; le spese utenze e vitto università [REDACTED] euro 300,00 e alla rata del prestito personale di euro 327,80 (gravante sulla Sig.ra [REDACTED]) **per un totale di euro 2.899,09**, che rappresenta l'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso. Si ritengono, pertanto, congrue le spese indicate dall'istante per il sostentamento del proprio nucleo familiare.

PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Preliminarmente all'illustrazione della proposta di composizione della crisi, pare opportuno riassumere, in termini economici, la situazione patrimoniale della ricorrente, nello specifico:

RIEPILOGO ATTIVO PATRIMONIALE DEL PROPONENTE

ATTIVO	Euro
Proprietà di 1/4 del bene immobile, censito nel NCEU del Comune di Rocca Santa Maria (TE), al foglio 45, p.lla 431, sub 5, Cat A/3, Classe 02	6.906,00
Proprietà di 1/4 del bene immobile, censito nel NCEU del Comune di Teramo (TE), al foglio 148, p.lla 100, sub 14, Cat A/2, Classe 02, vani 6	24.200,00
Quote di Terreni agricoli ubicati nel Comune di Rocca Santa Maria (TE)	1.958,08
Veicolo Audi, Mod. 8P, targa [REDACTED] immatricolato nell'anno 2008	500,00
TOTALE PATRIMONIO	33.564,08

Pertanto verrà messo a disposizione dei creditori una somma di denaro equivalente al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare pari ad euro 33.564,08 oltre le spese di prededuzione della presente procedura pari ad euro 4.361,45, oltre ad euro 9.647,55 circa, somma supplementare migliorativa ai fini dell'alternativa liquidatoria. Per un totale di euro 47.600,00.

PROPOSTA COMPOSIZIONE CRISI del Sig. Di Tommaso Marco	
Patrimonio mobiliare: Eccedenza retributiva (euro 550,00 per 72 rate, mensili) al netto del fabbisogno familiare	39.600,00
n. 4 tredicesime mensilità versate per intero pari ad euro 2.000,00 cadauna	8.000,00
TOTALE	47.600,00

Alla luce di quanto esposto, potrà essere destinata al ceto creditorio la somma liquida di **euro 47.600,00**, derivante da n. 72 rate mensili di euro 550,00 cadauna e n. 4 13esime mensilità per i primi quattro anni, imputabili al versamento del valore delle quote degli immobili di proprietà del Sig. Di Tommaso, delle spese di prededuzione, nonché del valore del veicolo marca Audi, Mod. 8P, targa [REDACTED] immatricolato nell'anno 2008.

SCHEMA DELLE PERCENTUALI PROPOSTE

Elenco creditori e classi omogenee di appartenenza

CREDITORI IN PREDEDUZIONE

Creditore	Importo (€)	Percentuale	Somma proposta (€)
OCC Commercialisti di Teramo	4.361,45	100%	4.361,45
TOTALE PREDEDUZIONE			4.361,45

CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI: Nessuno

CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI

Creditore	Importo	Percentuale	Somma proposta
Avv. Berardo Di Ferdinando advisor e del debitore	1.500,00	100%	1.500,00
Avv. Antonio Paoluzzi advisor del debitore	1.318,00	100%	1.318,00
ADE-R	4.350,23	100%	4.350,23
ADE Teramo	81,48	100%	81,48
Comune di Teramo	1.851,89	100%	1.851,89
Soget	0,17	100%	0,17
Regione Abruzzo	1.813,96	100%	1.813,96
Totale	10.915,73		10.915,73

CREDITORI CHIROGRAFARI

Creditore	Importo	Percentuale	Somma proposta
ADE-R	2.154,85	24,38%	525,33
Comune di Teramo	104,83	24,38%	25,56
Comune di Teramo	173,26	24,38%	42,24
Compass Banca Spa	13.728,00	24,38%	3.346,77
Compass Banca Spa	27.987,65	24,38%	6.823,14
Bibanca Spa	24.090,00	24,38%	5.872,93
Agos Ducato	52.763,40	24,38%	12.863,26
Agos Ducato	4.600,00	24,38%	1.121,44
Agos Ducato	5.482,00	24,38%	1.336,46
Cofidis S.P.A.	1.500,00	24,38%	365,69

Totale	132.583,99	24,38%	32.322,82
---------------	-------------------	---------------	------------------

Previsione di cronoprogramma dei versamenti

€	Natura delle somme	Periodo	Totale incassato dalla procedura	Successione dei pagamenti in favore dei creditori
I anno	Versamenti mensili	Rate nn. 12 da € 550,00 cadauna n. 1 tredicesima mensilità	€ 8.600,00	• € 4.361,45 accantonamento <u>a saldo dei</u> creditori in prededuzione • € 4.238,55 in acconto ai creditori privilegiati.
II anno	Versamenti mensili	Rate nn. 12 da € 550,00 cadauna n. 1 tredicesima mensilità	€ 8.600,00	• € 6.677,18 a saldo dei creditori privilegiati. • € 1.922,82 in acconto ai creditori chirografari
III anno	Versamenti mensili	Rate nn. 12 da € 550,00 cadauna n. 1 tredicesima mensilità	€ 8.600,00	• € 8.600,00 in acconto ai creditori chirografari
IV anno	Versamenti mensili	Rate nn. 12 da € 550,00 cadauna n. 1 tredicesima mensilità	€ 8.600,00	• € 8.600,00 in acconto creditori chirografari
V anno	Versamenti mensili	Rate nn. 12 da € 550,00 cadauna	€ 6.600,00	• € 6.600,00 in acconto ai creditori chirografari
VI anno	Versamenti mensili	Rate nn. 12 da € 550,00 cadauna	€ 6.600,00	• € 6.600,00 <u>a saldo dei</u> creditori chirografari

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.

Pertanto, alla luce delle tabelle di cui sopra, pare opportuno precisare che, nel caso di specie e nell'ipotesi di liquidazione controllata delle quote degli immobili di proprietà del sig. Di Tommaso Marco, troverebbero completa soddisfazione del proprio credito, solo i creditori prededucibili e i creditori privilegiati non ipotecari, non residuando per gli altri creditori alcuna somma di fatto, risulterebbero insoddisfatti. Infatti, stante la perizia estimatoria immobiliare dell'esperto Geometra Marco Pompei e applicando, al valore di mercato dei beni pro-indivisi del debitore di euro 33.064,33 il deprezzamento prevedibile in ipotesi di liquidazione controllata e /o esecuzione immobiliare, in caso di aggiudicazione in sede di primo tentativo, la procedura potrebbero introitare un ricavato netto di euro 25.287,76 circa (dedotte le spese di prededuzione e oneri di trascrizione), in luogo di euro 47.600,00 previsti nella presente proposta. Tale epilogo, tuttavia, risulta solo ipotetico. Infatti, appare doveroso evidenziare che, nell'ipotesi di mancata aggiudicazione in sede di primo tentativo di vendita, il prezzo dei successivi esperimenti subirebbe ulteriori riduzioni del 25% (senza considerare ulteriori esborsi per spese di procedura e divisione giudiziale dei beni), e la prospettiva di soddisfazione economica dei creditori privile-

giati e degli eventuali altri creditori intervenuti sarebbe sempre minore e, comunque, di gran lunga inferiore rispetto alle somme proposte ai creditori nel presente piano. **Nell'ipotesi di procedura di liquidazione controllata**, promossa dal debitore o da alcuno dei creditori, il ricavato dalle operazioni di vendita potrebbe essere verosimilmente ancora più basso, invero sconterebbe non solo la decurtazione del 25% del prezzo base d'asta ma altresì il compenso prededucibile dell'O.C.C. e del liquidatore, prudenzialmente quantificabile in **euro 7.500,00 (euro 4.361,45 già quantificato dall'OCC per la fase ante apertura liquidazione, e verosimilmente euro 3.200,00 per la fase post apertura, quest'ultimo importo è relativo ad una percentuale del 10% circa calcolato sull'attivo da distribuire)**. **Inoltre l'indivisibilità in natura delle quote in comproprietà del ricorrente sugli immobili indicati, stante la loro inappetibilità sul mercato, renderebbero necessario procedere a giudizi di divisione giudiziale, con considerevole aumento dei costi prededucibili e riduzione del margine di soddisfazione dei creditori.**

Nella tabella che segue viene riportata la convenienza della presente proposta rispetto alla procedura di liquidazione controllata, promossa dal debitore o da alcuno dei creditori.

Attivo + spese	Liquidazione controllata	Piano di ristrutturazione debiti consumatore
Proprietà di 1/4 del bene immobile, censito nel NCEU del Comune di Rocca Santa Maria (TE)	6.906,00 (valore periziato)	6.906,00 (valore periziato)
Proprietà di 1/4 del bene immobile, censito nel NCEU del Comune di Teramo (TE), al foglio 148, p.lla 100, sub 14, Cat A/2, Classe 02, vani 6	24.200,00 (valore periziato)	24.200,00 (valore periziato)
Quote di Terreni agricoli ubicati nel Comune di Rocca Santa Maria (TE)	1.958,08 (valore periziato)	1.958,08 (valore periziato)
Veicolo Audi, Mod. 8P, targa XXXXXXXXXX immatricolato nell'anno 2008	0,00	500,00 (versati dal debitore)
Eccedenza stipendiale fabbisogno familiare di euro 550,00 (3 anni 36 mensilità)	19.800,00	39.600,00 (6 anni 72 mensilità)
n. 3 tredicesime al 31/12 dell'anno di riferimento	6.000,00	8.000,00 (4 tredicesime per i primi 4 anni)
Prededuazione OCC + compenso liquidatore	-7.861,45 (compenso liquidatore calcolato sul 10% dell'attivo distribuito)	4.361,45 (versati dal debitore)

Spese legali avvocato creditore (liquidazione controllata richiesta dal creditore)	-1.000,00	0,00
Spese di pubblicità bando di vendita immobili di cui sopra	-1.300,00	0,00
Oneri trascrizione della procedura su beni immobili (3)	-1.200,00	0,00
Oneri trascrizione della procedura su beni mobili registrati	-510,00	510,00 (versati dal debitore)
Compenso CTU per la stima immobili ed eventuale valutazione sulla loro divisibilità	-3.000,00	0,00
Oneri decreto di trasferimento e registrazione atto	-600,00	0,00
Oneri divisione giudiziale immobili	-1.500,00	0,00
Totale da distribuire ai creditori	41.937,63	47.600,00

La presente proposta prevede invece che:

- I costi in prededuzione della procedura, verrebbero soddisfatti nella misura del 100%;
- i creditori privilegiati non ipotecari, che verosimilmente troverebbero non completa soddisfazione nell'ipotesi di esecuzione immobiliare e/o liquidazione controllata sui beni del debitore, percepirebbero invece somme pari al 100 % dei rispettivi crediti;
- i creditori chirografari, che verosimilmente non troverebbero alcuna soddisfazione nell'ipotesi di esecuzione immobiliare e/o liquidazione controllata sui beni del debitore, percepirebbero invece somme pari al 24,38 % circa dei rispettivi crediti.

PERTANTO

il piano appare sicuramente migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria sia in una eventuale esecuzione immobiliare, sia in una eventuale liquidazione controllata, in considerazione del quantum complessivamente versato in un arco temporale ragionevole e dai versamenti mensili costanti.

Richiesta di sospensione o dichiarazione di inefficacia dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e della delega di pagamento stipulati dal debitore Di Tommaso Marco rispettivamente con Bibanca Spa e Compass Banca Spa

Da chiarire inoltre che il contratto di cessione del quinto e costituisce *“un prestito personale, non finalizzato, che si attua mediante cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio netto mensile, fatto salvo il trattamento minimo, per un periodo massimo di 120 mesi. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili di importo costante da*

parte datore di lavoro, che provvede poi a versarle al Finanziatore. La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il Consumatore non è liberato dal suo debito nei confronti del Finanziatore se il datore di lavoro non versa le rate di rimborso". Ne consegue che il cedente conserva la disponibilità sulla somma ceduta fintanto che non venga definitivamente liberato dai suoi obblighi nei confronti del finanziatore; sino a quel momento, egli potrà inserire il debito quale posta passiva all'interno del piano. Parimenti, l'art. 42 DPR 180/1950 si applica solo una volta perfezionato l'accordo con il cessionario e determinatosi il passaggio della proprietà del credito e dei rischi ad essa connessi: ciò che nel caso di specie, per la clausola pro solvendo, non si è verificato. Peraltro, secondo il Tribunale di Siracusa, decreto del 17 giugno 2016 *"l'art. 7 della legge n. 3/2012 stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi."* E la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Va tenuto presente che l'istituto della cessione del quinto dello stipendio realizza un trasferimento del credito futuro che esplica efficacia meramente obbligatoria (**Cass. 17/1/2012, n. 551; Tribunale di Livorno, 21/09/2016 e 15/02/2017**), fino a quando il credito non diviene esigibile: la cessione, dunque, costituisce una semplice garanzia della restituzione del prestito, tal che se la procedura di sovraindebitamento ha l'effetto di sospendere quelle esecutive e, in caso di omologa, di estinguerle, a maggior ragione il medesimo effetto sospensivo deve altresì aversi nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti. Del resto, l'esclusione della cessione del quinto dello stipendio dalla procedura di sovraindebitamento sarebbe incoerente rispetto ai principi di concorsualità del procedimento e di parità di trattamento che esso esprime, come puntualmente rilevato dal **Tribunale di Grosseto (9/5/2017)**. In effetti, gli elementi caratteristici della concorsualità sono l'universalità e la segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori, nel rispetto della *par condicio creditorum*, principi che richiedono che tutti i creditori anteriori siano trattati secondo il disposto dell'art. 2741 codice civile. Si aggiunga che gli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c. chiariscono come il diritto dell'assegnatario di un credito (posizione identica al cessionario) si estingue solo con il pagamento, in quanto l'assegnazione, così come la cessione, dà luogo solo ad un trasferimento pro solvendo. Risulta confermato, dunque, che il debitore rimane tale anche successivamente alla cessione o alla assegnazione del credito e che la cessione del credito futuro produce effetti meramente obbligatori e non immediatamente traslativi sul suo patrimonio. Pertanto, ove il debitore decida di regolare la propria situazione di sovraindebitamento facendo ricorso alla legislazione speciale di cui al CCII, è giocoforza che l'intero suo patrimonio venga destinato a vantaggio di obbligazioni non più individuali, ma della massa. Può affermarsi che la legge stessa consente di non tenere conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza, tra debitore e creditore, atteso che, se fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso alla

procedura di sovraindebitamento, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri; peraltro il legislatore non rinvia all'art 545 c.p.c., sicché il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non è rappresentato né dalla quota di un quinto dell'emolumento né, tanto meno, dalla misura della pensione sociale, ma viene determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 12-*bis*, commi 2 e 9, della Legge n. 3/2012, con la conseguenza che il criterio del quinto va rideterminato nel contesto della procedura. Da ultimo, il Tribunale di Teramo nella persona del **Giudice Dott. Giovanni Cirillo**, con decreto di omologazione del piano del consumatore emesso in data 01/12/2020 (**V.G. 146/2018 Tribunale di Teramo**), ha stabilito, in merito alla richiesta del debitore di sospendere e/o dichiarare inefficaci i rapporti contrattuali di cessione del quinto stipendio, che *“deve essere disposta la revoca degli addebiti sulla busta paga relativi alla cessione del quinto dello stipendio e così revocata anche la connessa delegazione di pagamento in favore di dell'Ente. Ed invero, con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio ed alla pretesa sua irrevocabilità ai fini e per gli effetti del piano del consumatore, va ribadito che il contratto di cessione del quinto costituisce “un prestito personale, non finalizzato, che si attua mediante cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio netto mensile, fatto salvo il trattamento minimo, per un periodo massimo di 120 mesi. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili di importo costante da parte dell'Ente previdenziale, che provvede poi a versarle al Finanziatore. La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il Consumatore non è liberato dal suo debito nei confronti del Finanziatore se l'Ente previdenziale non versa le rate di rimborso”*. Ne consegue che il cedente conserva la disponibilità sulla somma ceduta fintanto che non venga definitivamente liberato dai suoi obblighi nei confronti del finanziatore; sino a quel momento, egli potrà inserire il debito quale posta passiva all'interno del piano. Parimenti, l'art. 42 DPR 180/1950 si applica solo una volta perfezionato l'accordo con il cessionario e determinatosi il passaggio della proprietà del credito e dei rischi ad essa connessi: ciò che nel caso di specie, per la clausola pro solvendo, non si è verificato.”. Infine, ma non da ultimo, la sospensione o la dichiarazione di inefficacia dei contratti di cessione del quinto è stata ribadita, nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento, dalla **Corte Costituzionale con la sentenza n. 65/2022, del 26/01/2022, pubblicata in G. U. 16/03/2022.**

Per i motivi su esposti, si richiede sin da ora, di disporre la revoca con effetto dalla comunicazione ad opera dell'O.C.C. dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al datore di lavoro del Sig. Di Tommaso Marco tenuto alla corresponsione dello stipendio, degli addebiti sulla busta paga relativi alla cessione del quinto dello stipendio e alla delega di pagamento.

ATTENDIBILITA' DELLA PRESENTE PROPOSTA

L'attendibilità dei dati del ricorrente verrà confermata nella relazione redatta dall'O.C.C. in persona del gestore della crisi, **Dott. Marco Fava**, che alla presente si allega (**doc. 47**), con riserva di produrre, nell'interesse della massa dei creditori, eventuali modifiche e/o integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

CONCLUSIONI

In base a quanto in precedenza descritto, il Sig. Di Tommaso Marco, soggetto in stato di sovraindebitamento, deposita la presente proposta di Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, ai sensi dell'art. 67, CCII e

CHIEDE

che Ill.mo Giudice Delegato, valutata l'ammissibilità della proposta e del piano, voglia:

- disporre quanto previsto dai commi da 1 a 3 dell'art. 70 CCII;
- disporre ex art. 70, co. 4, CCII *“il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati”*, e, in particolare, **sospendere o dichiarare inefficace i contratti di cessione del quinto dello stipendio e della delega di pagamento stipulati rispettivamente con Bibanca Spa e Compass Banca Spa.**
- disporre che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;
- verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC, e dichiarando chiusa la procedura.

Allega la seguente documentazione:

Indice della documentazione allegata

- 1) Procura alle liti;
- 2) Istanza di nomina OCC;
- 3) Nomina Gestore;
- 3 *bis*) Accettazione incarico Gestore;
- 4) Comunicazione preventivo costi e spese OCC firmato;
- 5) Acconto fondo spese OCC;
- 6) Verbale audizione;
- 7) Anagrafe Rapporti Finanziari ADE;
- 8) Certificato Casellario Giudiziario;
- 9) Certificato Carichi pendenti;
- 10) Visura CCIAA storica Ditta Di Tommaso Marco;
- 11) Dichiarazione sostitutiva non debitoria ditta individuale;
- 12) Visura CCIAA negativa persona;
- 13) Visura CCIAA protesti negativa;

- 14) C2 Storico;
- 15) Estratto di matrimonio;
- 16) Risultanze Catastali fabbricati;
- 17) Visura ipotecaria nominativa;
- 18) Perizia immobili;
- 19) Risultanze Catastali terreni;
- 20) Saldo conto corrente n. 536981 presso BPER Banca;
- 20 *bis*) Saldo carata Postepay Evolution finale ***[REDACTED];
- 21) Visura Nominativa attuale PRA;
- 22) Visura Nominativa Storica PRA;
- 23) Contratto cessione del quinto Bibanca;
- 24) Contratto delega di pagamento;
- 25) Buste Paga anno 2025;
- 26) Mod. 730 2022 congiunto Di Tommaso Marco;
- 27) Mod. 730 2023 congiunto Di Tommaso Marco;
- 28) Mod. 730 2024 Di Tommaso Marco;
- 29) Mod. 730 2025 congiunto Di Tommaso Marco;
- 29 *bis*) CUD 2026 Di Tommaso;
- 30) Visura CR;
- 31) Visura CRIF;
- 32) ADE Certificato Carichi Pendenti;
- 33) ADE-R;
- 34) Precisazione Soget;
- 35) Riscontro Regione Abruzzo;
- 36) Comune di Teramo;
- 37) Compenso professionale Avv. Berardo Di Ferdinando;
- 37 *bis*) Compenso professionale Avv. Antonio Paoluzzi;
- 38) Decreto Ing. n. 810-2025 Compass;
- 38 *bis*) Atto di precetto Compass Banca Spa;
- 39) Certificato Stato di famiglia;
- 40) Risultanze Catastali fabbricati [REDACTED];
- 41) Contratto locazione immobile L'Aquila;
- 42) Findomestic [REDACTED];
- 43) Elenco nominativo dei creditori, ex art. 39 comma 1 CCII;

- 44) Relazione sulla situazione economica patrimoniale finanziaria, *ex art. 39 comma 1 CCII*;
- 45) Relazione riepilogativa degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, *ex art. 39 co. 2 CCII*;
- 46) Situazione del nucleo familiare, ed elenco delle spese per il sostentamento della famiglia;
- 47) Relazione a firma del Gestore;

Con osservanza.

Teramo, 30 Marzo 2026

Il debitore:

(Di Tommaso Marco)



Il difensore (Advisor):

(Avv. Berardo Di Ferdinando)



Il difensore (Advisor):

(Avv. Antonio Paoluzzi)

